



Trento, 7 luglio 2020

OGGETTO: Audizione in merito ai disegni di legge n. 53 "Disciplina della promozione territoriale e del marketing turistico in Trentino" (d'iniziativa della Giunta provinciale su proposta dell'assessore Failoni) e n. 16 "Modificazioni della legge provinciale sulla promozione turistica 2002" (proponenti consiglieri Dallapiccola, Demagri e Rossi)

**Seduta di data:** 7 luglio 2020

**Progressivo:** 44/2020

**Inizio seduta:** 9.10

**Fine seduta:** 13.12

**Punto odg:** 3

**Inizio trattazione:** 12.29

**Fine trattazione:** 13.12

**Votazione:** nessuna

**Presenti:** Betta Alessandro, Biada Daniele, Bisesti Damiano, Bisoffi Stefano, Cereghini Michele, Ceschini Maria, Comperini Cristian, Gianmoena Paride, Girardi Christian, Inama Fabrizio, Maini Antonio, Montibeller Mirko, Morandi Gianni, Mosaner Adalberto, Oss Emer Roberto, Rattin Albert, Soini Claudio, Stonfer Vittorio, Valduga Francesco, Valentini Antonio, Welponer Silvano

**Assenti:** Andreatta Alessandro, Bernard Ivo, Corradi Isacco, Daldoss Silvano, Ferrari Luca, Grisenti Ugo, Nicolussi Paolaz Luca, Pellizzari Ketty, Ropelato Fulvio


Il consigliere Maini Antonio abbandona il collegamento in videoconferenza ad ore 12.29; i consiglieri Ceschini Maria e Oss Emer Roberto escono ad ore 12.52.

**Dichiarazioni a verbale:**

- nessuna
- vedi allegato

**Note:** Nel corso della discussione sono emersi alcuni orientamenti, come indirizzi al Presidente per la consultazione concessa dalla Seconda Commissione permanente del Consiglio provinciale, come di seguito riportato.

Il 27 marzo ultimo scorso avevamo già avuto modo di esprimere, al Presidente Fugatti ed all'Assessore Failoni (con nota prot. n. 222 di data 27 marzo u.s.), l'orientamento informalmente ritratto a seguito dei confronti intrattenuti con gli Enti locali trentini in merito al DDL di cui si tratta.





Si allegano, per semplicità espositiva, tali considerazioni, da considerarsi ad oggi confermate per codesta rispettabile Commissione, alla luce della relativa approvazione da parte del Consiglio delle autonomie locali, avvenuta nella mattinata di oggi, con le precisazioni di seguito riportate.

Confermiamo che il completamento del percorso di privatizzazione delle APT, il finanziamento pubblico provinciale della sola attività di interesse generale svolta dalle stesse e la prevalenza del finanziamento privato rispetto al valore della produzione registrato a conto economico dalle APT, sono misure necessarie per chiarire alcuni aspetti riguardanti l'operatività delle aziende e valorizzarne l'efficienza, efficacia ed economicità, in un contesto caratterizzato da una competitività non solo europea, ma addirittura mondiale.

Rileviamo come, tuttavia, la riforma richiederà del tempo per trovare piena attuazione: il mutamento di modelli organizzativi in essere risulta, infatti, in tutti i settori, spesso non immediato sul piano concreto.


Nel caso di specie vi saranno territori che dovranno lavorare con nuove sinergie per valorizzare la promozione turistica; vi saranno soggetti privati da coinvolgere con nuove energie, anche di carattere finanziario; vi saranno scelte societarie da compiere e formalizzare in connessione alla definizione dei nuovi ambiti; vi saranno organizzazioni da ottimizzare per essere adeguate alle nuove disposizioni; vi saranno aspetti riguardanti il personale che dovranno essere valutati all'interno della nuova organizzazione.

In tale contesto, segnaliamo la situazione di alcune APT (in particolare Valsugana Lagorai e Garda Trentino), per le quali, il finanziamento privato di oltre il 50 per cento del valore della produzione registrata a conto economico potrà portare, sul 2021, a difficoltà di copertura delle spese, considerati i pesanti effetti dell'emergenza sanitaria non ancora trascorsa sull'intera filiera del turismo e il rilevante mutamento rispetto al sistema di finanziamento sinora applicato.

Chiediamo, infine, in linea con quanto già auspicato nella nota allegata, di prevedere un maggior coinvolgimento degli enti locali nella gestione del fenomeno turistico, e di assicurare la relativa partecipazione ai Consigli di Amministrazione delle nuove APT.

Presidente: dott. Paride Stanmoena

Verbalizzante: dot.ssa Paola Foresti



Trento, 27 marzo 2020

Egregio Signor  
dott. Maurizio Fugatti  
Presidente  
Provincia autonoma di Trento

interoperabilità PITRE

Egregio Signor  
Roberto Failoni  
Assessore all'artigianato, commercio,  
promozione, sport e turismo  
Provincia autonoma di Trento

interoperabilità PITRE

E, p.c.


Egregio Signor  
dott. Sergio Bettotti  
Dirigente  
Dipartimento artigianato, commercio,  
promozione, sport e turismo  
Provincia autonoma di Trento

interoperabilità PITRE

**OGGETTO:** Schema di disegno di legge concernente "Disciplina della promozione territoriale e del marketing turistico in Trentino". Espressione orientamenti.

In riferimento alla richiesta di parere sul disegno di legge in oggetto, pervenuta con nota prot. PAT/RFSD336-2020-RDE/PR32941/000013/2.5-2019-40 d.d. 28 febbraio 2020, segnalo che il Consiglio delle autonomie locali, dopo averne ricevuto una illustrazione preliminare da parte dell'Assessore provinciale competente, non ha potuto, ad oggi, pronunciarsi sul medesimo, in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto. Peraltro, ritengo doveroso segnalare l'ampia e apprezzata disponibilità data dall'Assessore all'artigianato, commercio, promozione, sport e turismo, Roberto Failoni, che più volte si è confrontato con gli Organismi rappresentativi dei comuni, in particolare con la Giunta del CAL, dentro e fuori dalle sedi ufficiali, per ascoltare, discutere e valutare i diversi aspetti rilevati. Si ritiene, tuttavia, di poter formulare le seguenti valutazioni, condivise per le vie brevi tra i componenti della Giunta, in merito al testo presentato, con riserva di integrarne i contenuti in occasione della successiva audizione, che la Commissione consiliare competente vorrà accordare a quest'Organismo, nel prosieguo dell'iter di adozione del provvedimento legislativo.

Via Torre Verde, 23  
38122 TRENTO (TN)  
Tel. 0461 987139  
cal@pec.comunitrentini.it  
www.cal.tn.it






Il proposito, fatto proprio dal disegno di legge in oggetto, di riconoscere e puntare sulla centralità della promozione territoriale e del fenomeno turistico, quale volano di sviluppo per l'intero territorio provinciale, appare condivisibile. La razionalizzazione del sistema di marketing turistico trentino, che il provvedimento intende perseguire anche attraverso un ripensamento della distribuzione territoriale e della governance delle Aziende per il Turismo (ApT) merita tuttavia, a nostro avviso, un supplemento di riflessione.

L'esigenza di definire ambiti ampi, tali da raggiungere una apprezzabile massa critica in termini di presenze, deve essere temperata con la necessità di non depotenziare l'identità dei territori, e di non frammentare le esperienze di collaborazione sino ad oggi positivamente coltivate. È questo il caso, in particolare, del territorio della Vallagarina, il quale può contare su un equilibrio, ormai consolidato, di relazioni tra la Città di Rovereto e gli altri poli attrattivi del territorio, i cui punti di forza in termini di promozione territoriale si completano vicendevolmente. Equilibrio che, evidentemente, risulterebbe compromesso, nel caso in cui tale territorio venisse frazionato o accorpato ad altri ambiti contigui, ma caratterizzati da differenti vocazioni e dinamiche turistiche. Parrebbe, pertanto, ragionevole riconsiderare la previsione di cui all'art. 5 co. 2 del disegno di legge, ove limita a dieci il numero massimo degli ambiti territoriali, al fine di assicurare l'autonoma prosecuzione dell'esperienza di promozione territoriale, avviata nel predetto territorio.

Di fondamentale importanza, in ogni contesto territoriale, appare poi il coinvolgimento degli Enti territoriali, nella definizione delle scelte programmatiche di promozione dell'ambito e dei caratteri fondamentali dei servizi di interesse generale esercitati dalle Aziende per il turismo sul territorio locale. Tanto appare fondamentale per concretizzare il proposito – fatto proprio dal disegno di legge – di fare del turismo una risorsa per lo sviluppo integrato e sostenibile del territorio e della comunità locale nella loro interezza, i cui interessi sono primariamente rappresentati, nella loro pluralità e complessità, dall'Ente locale. Appare inoltre evidente l'interesse, per le Amministrazioni locali, a partecipare allo sviluppo della politica di promozione territoriale, in virtù delle numerose competenze amministrative che il fenomeno turistico tocca, e dello status di possibili cofinanziatori dell'attività delle stesse ApT, che il disegno di legge conferma e rafforza.

In apparente controtendenza rispetto a tali considerazioni, il provvedimento in esame fa tuttavia venire meno l'obbligatoria presenza di uno o più rappresentanti dei Comuni d'ambito nell'Organo amministrativo dell'Ente di promozione turistica locale, attualmente assicurato dalla l.p. n. 8/2002. Tenuto conto che la presenza minoritaria di rappresentanti degli Enti locali nell'organo di governo dell'ApT non altera la natura e lo status giuridico, che il disegno di legge intende riservare ai predetti Enti, si richiede, per le ragioni sopra esposte, il mantenimento di tale previsione. In alternativa, pare necessario che il disegno di legge preveda almeno, come requisito obbligatorio ai fini dell'accesso alla contribuzione pubblica, l'adozione di un meccanismo di concertazione forte tra le ApT e gli Enti locali dell'ambito di riferimento, in relazione alle scelte programmatiche compiute dall'Azienda, ed alle funzioni di interesse generale che sono dalle stesse esercitate sul territorio.






Sotto un diverso profilo, il disegno di legge si fa apprezzabilmente carico di mettere in sicurezza l'operatività dei soggetti del sistema del marketing turistico trentino, alla luce del complesso intreccio tra la vigente normativa europea e nazionale, in materia di intervento pubblico nel mercato, tutela della concorrenza ed applicazione delle disposizioni inerenti alla contrattualistica pubblica. In relazione a tali aspetti, particolare rilevanza assumono le previsioni di cui all'art. 16 del provvedimento in esame, le quali - da un lato - vincolano l'impiego del finanziamento pubblico a favore delle Aziende per il turismo allo svolgimento delle attività di interesse generale, previste dall'art. 9 co. 2, e - dall'altro - prescrivono che il complesso delle attività svolte dai predetti soggetti deve essere sorretto, per la quota preponderante di almeno il 51%, da entrate proprie, o comunque di natura estranea al finanziamento pubblico.

Tali disposizioni, ed i relativi provvedimenti attuativi - seppur dettati con primario riferimento al finanziamento che la Provincia riserva a tali soggetti, anche a valere sul gettito dell'imposta di soggiorno - assumono rilevanza anche per i rapporti economici, che potranno intercorrere tra le ApT e gli Enti locali, in relazione ad eventuali forme di contribuzione che i Comuni e le Comunità vorranno riservare a tali soggetti (nei termini previsti ed incoraggiati dallo stesso art. 16 co. 1), o all'instaurazione di altre forme di collaborazione, che prevedano un trasferimento finanziario a favore delle Aziende. Risulterà, infatti, essenziale che l'intero sistema pubblico provinciale adotti una linea operativa uniforme, nell'individuazione delle attività di interesse generale svolte dalle Aziende, nella definizione delle relative forme di finanziamento, al fine di massimizzare l'operatività di tali soggetti, nel rispetto del vigente quadro normativo in materia di intervento pubblico in economia. In quest'ottica, i criteri applicativi, che l'Amministrazione provinciale riterrà di adottare, costituiranno senz'altro una guida anche per gli interventi degli Enti locali. Si richiede, conseguentemente, che questo Organismo possa essere coinvolto nell'iter di definizione dei criteri, termini, modalità e condizioni di finanziamento, che la Giunta provinciale andrà a definire in attuazione di quanto previsto all'art. 16 co. 1 del disegno di legge in esame. Si evidenzia, altresì, l'opportunità di prevedere che i Comuni, qualora intendano partecipare finanziariamente all'attività delle ApT o instaurare specifiche forme di collaborazione con esse, possano avvalersi del supporto della Struttura provinciale competente, al fine di valutare la compatibilità dell'intervento previsto con il quadro giuridico esistente, con particolare riguardo alla disciplina degli aiuti di Stato.

Sotto un diverso profilo, seppure la codificazione del principio di preponderante finanziamento privato dell'attività delle Aziende risulti condivisibile, in quanto consentirà alle stesse di godere di più ampi margini di flessibilità operativa, non può essere sottaciuto che la sua implementazione potrebbe mettere a rischio, quantomeno nell'immediato, l'equilibrio finanziario degli Enti in questione, con il rischio che i costi fissi attualmente assunti dagli stessi non risultino sostenibili. Al fine di contenere gli effetti di una eventuale razionalizzazione del personale in servizio presso le ApT, dovuta all'esigenza di contenere i predetti costi nel breve periodo, si invita a valutare l'opportunità di una previsione, che ne favorisca il ricollocamento presso le altre ApT (ad. es. tramite la formazione di un elenco del personale eccedente, da cui le altre Aziende abbiano l'obbligo di attingere prioritariamente per soddisfare proprie esigenze), o la sua messa a disposizione di Trentino Marketing s.p.a., per le esigenze organizzative delle Agenzie d'ambito.





Preme esprimere, inoltre, l'auspicio che il finanziamento delle attività di interesse generale delle ApT continui ad essere sostenuto, oltre che dal gettito dell'imposta di soggiorno escussa nei rispettivi ambiti, da un adeguato finanziamento provinciale a carattere perequativo, che consenta di sostenere il processo di sviluppo dell'attrattività turistica negli ambiti attualmente connotati da un minor numero di presenze: soltanto in questo modo potrà essere tradotto in realtà il condivisibile auspicio di rendere l'intero Trentino un territorio turistico.

Infine, si osserva che l'art. 12 co. 1 lett. f) del disegno di legge prevede che, ai fini dell'accesso alla contribuzione provinciale, l'ApT debba avere un *"bilancio superiore a cinque milioni di euro come somma dei risultati degli ultimi tre esercizi finanziari"*. La formulazione adottata potrebbe far pensare che il riferimento sia al risultato d'esercizio dell'azienda, inteso come utile derivante dalla gestione. Il requisito, così inteso, risulta tuttavia difficilmente raggiungibile, posto che, attualmente, anche le ApT di maggiori dimensioni conseguono utili molto più modesti (tenuto conto della loro funzione non direttamente lucrativa). Più comprensibile, ed in linea con le valutazioni sottese alla norma, sembrerebbe riferirsi al totale del *"valore della produzione"*, conseguito nel medesimo periodo.

Cordiali saluti.

Il Presidente  
dott. Paride Gianmoena

